



## STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

### Art. 1 (Costituzione e natura)

1. A norma del Codice di Diritto Canonico (cann. 511-514), nello spirito del Concilio Vaticano II e del Sinodo diocesano del 1995, è costituito nell'Archidiocesi di Ravenna-Cervia il Consiglio Pastorale Diocesano (di seguito, CPD), quale espressione di comunione e di partecipazione del Popolo di Dio alla sollecitudine apostolica del Vescovo diocesano.
2. Il CPD è un organo consultivo che contribuisce, in spirito di corresponsabilità, a promuovere l'azione pastorale e missionaria diocesana.

### Art. 2 (Finalità)

1. Sotto l'autorità del Vescovo diocesano, spetta al CPD studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali dell'Archidiocesi (cfr. can. 511).

### Art. 3 (Composizione)

1. Il CPD rappresenta tutto il popolo di Dio dell'Archidiocesi ed è espressione dell'intera comunità ecclesiale, di cui il Vescovo diocesano è centro e fondamento visibile di unità.
2. Il CPD è composto da Presbiteri e Diaconi permanenti, da membri di Istituti di Vita consacrata e Società di Vita Apostolica maschili e femminili, e soprattutto da Laici, scelti tra i fedeli dell'Archidiocesi tenendo presenti le diverse zone dell'Archidiocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni ed, inoltre, il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati (cfr. can. 512, §1,§2).
3. Tutti i membri del CPD siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, idonei ad accettare questo incarico nella Chiesa e a svolgerlo convenientemente (cfr. can. 512 §1,§3). Spetta al Vescovo diocesano valutare il ricorrere dei requisiti di idoneità.

### Art. 4 (Designazione dei membri)

1. Il CPD è composto da membri di diritto, membri eletti e membri di nomina episcopale.
2. Sono membri di diritto, in ragione dell'ufficio che svolgono nell'Archidiocesi:
  - a) Il Vescovo diocesano, che lo presiede di diritto;
  - b) il Vicario Generale;
  - c) il Vicario Episcopale per la progettazione pastorale;
  - d) il Segretario del Consiglio Presbiterale;
  - e) il Direttore della Scuola Diocesana di Formazione Teologica;
  - f) i Direttori degli Uffici Pastoralmente diocesani, o un delegato laico per ogni direttore;
  - g) il Presidente della Consulta Diocesana per le aggregazioni laicali;
  - h) il Presidente Diocesano dell'Azione Cattolica;
  - i) il Presidente dell'Unitalsi.
3. Sono membri eletti:
  - a) un Vicario in rappresentanza dei Vicari Foranei, eletto da questi ultimi;
  - b) un Diacono permanente in rappresentanza dei Diaconi, eletto da questi ultimi;
  - c) due rappresentanti dei membri di Istituti di Vita consacrata e Società di Vita Apostolica maschili espressi dall'insieme delle comunità esistenti in Archidiocesi o dalla CISM diocesana;
  - d) due rappresentanti dei membri di Istituti di Vita consacrata e Società di Vita Apostolica femminili espressi dall'insieme delle comunità esistenti in Archidiocesi o dall'USMI diocesana;
  - e) un rappresentante dell'Azione cattolica, eletto tra i suoi iscritti laici della diocesi;
  - f) due rappresentanti dell'Agesci/Maschi, eletti tra i suoi iscritti laici della diocesi;
  - g) un rappresentante di Comunione Liberazione, eletto tra i suoi aderenti laici della diocesi;

- h) tre rappresentanti eletti tra gli aderenti laici alle altre Associazioni, Movimenti e Gruppi ecclesiali facenti parte della Consulta diocesana;
  - i) quattro laici del Vicariato Urbano appositamente eletti all'interno del Consiglio Pastorale Vicariale (di seguito CPV);
  - j) un laico per ognuno dei seguenti Vicariati eletto nell'ambito dei rispettivi CPV: Cervia, Argenta, Portomaggiore, Suburbano, Mezzano-Godo, Campiano e Marina di Ravenna.
4. Sono membri di nomina episcopale:
- a) da uno a cinque membri per realizzare la più ampia rappresentanza del popolo di Dio nelle sue istanze pastorali, nelle diverse professioni e condizioni sociali (cfr. can. 512 §2).

#### **Art.5 (Compiti e requisiti dei membri)**

1. Ogni membro partecipa al CPD in pieno spirito ecclesiale, in comunione con il Vescovo diocesano, portando la ricchezza della propria particolare esperienza ecclesiale; ricerca, con gli altri membri, il bene dell'intera comunità ecclesiale diocesana, distinguendosi per maturità spirituale, passione per l'annuncio a tutti del Vangelo, per l'edificazione della Chiesa e per "fede sicura, buoni costumi e prudenza" (can. 512 §3). Spetta al Vescovo diocesano valutare il ricorrere dei requisiti di idoneità.

#### **Art. 6 (Funzionamento)**

1. Il CPD si riunisce in sessione ordinaria fino a tre volte all'anno (cfr. can. 514 §2). Può essere convocato in seduta straordinaria quando il Vescovo diocesano lo ritiene opportuno oppure quando lo richiede i 3/5 dei Consiglieri, previo assenso dello stesso Vescovo diocesano.
2. Spetta unicamente al Vescovo diocesano, secondo le necessità, convocare il Consiglio Pastorale (cfr. can. 514 §1), e presiederlo (personalmente o tramite delegato).
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Segretario almeno 15 giorni prima della data stabilita, con allegato il programma, il verbale della riunione precedente ed altri eventuali documenti utili. L'invio dell'avviso di convocazione, con gli allegati, è effettuato per posta, o via e-mail a chi fornirà un indirizzo di posta elettronica.
4. Le riunioni del CPD iniziano con un momento di preghiera e un breve pensiero spirituale.
5. In ragione della materia trattata, previa approvazione del Vescovo diocesano, possono essere invitate a partecipare ad una riunione del CPD persone esterne, esperte in tale materia o che svolgono attività in un settore particolare della realtà ecclesiale.
6. Il Consiglio, se richiesto di esprimere il proprio parere su particolari questioni, lo farà per alzata di mano, o per votazione scritta. Sarà il Vescovo diocesano o chi è da lui stato delegato a precisarne le modalità.
7. Il Vescovo diocesano può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento in gruppi di lavoro.
8. Per una più efficace unità dell'azione pastorale della comunità diocesana è promosso un rapporto tra il CPD e il Consiglio Presbiterale, favorito dalla presenza nei due Consigli del Vicario Episcopale per la progettazione pastorale e del Segretario del Consiglio Presbiterale.

#### **Art. 7 (Durata)**

1. La durata in carica dei membri del CPD è stabilita in cinque (5) anni. Allo scadere del mandato il Vescovo diocesano dispone l'avvio delle procedure per il rinnovo del CPD.
2. I consiglieri eletti di cui all'art. 4.3 sono eleggibili solo per due mandati consecutivi, salvo diverse disposizioni del Vescovo diocesano.
3. Fino all'inizio del mandato del nuovo CPD resta in carica il precedente.

#### **Art. 8 (Organi)**

1. Gli organi del CPD sono:
  - Il Segretario;
  - la Giunta;
  - eventuali Commissioni.

### **Art. 9 (Segretario)**

1. Il Segretario del CPD è nominato dal Vescovo diocesano ed è anche il segretario della Giunta.
2. Il Segretario, per mandato del Vescovo diocesano, convoca e modera le riunioni della Giunta e del CPD, promuovendone e coordinandone l'attività ordinaria coadiuvato dalla Giunta
3. E' compito del Segretario, d'intesa con il Vescovo diocesano e la Giunta, preparare l'ordine del giorno, provvedere agli inviti di convocazione, predisporre quanto può essere utile alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni, redigere i verbali e preparare gli eventuali comunicati stampa.

### **Art. 10 (Giunta)**

1. La Giunta è l'organo incaricato di assicurare il regolare funzionamento del CPD, coadiuvando il Segretario nella promozione e nel coordinamento delle attività del Consiglio.
2. La Giunta è composta dal Segretario che per mandato del Vescovo diocesano ne modera le riunioni e ne coordina e promuove l'attività, e da tre componenti del CPD.
3. I tre componenti della Giunta (costituita da un presbitero, da un consacrato e da un laico) sono eletti, nella prima riunione del CPD, fra i membri dello stesso CPD con una votazione a scrutinio segreto ed esprimendo due preferenze fra le persone candidate. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti; in caso di parità l'elezione sarà decisa in base all'anzianità di età tra i laici, di ordinazione tra i sacerdoti e diaconi permanenti, di professione per i membri di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita apostolica sia maschili sia femminili. I componenti della Giunta vengono confermati dal Vescovo diocesano.
4. La Giunta propone al Vescovo diocesano l'ordine del giorno delle riunioni del CPD; istruisce, riceve e studia proposte ed iniziative da sottoporre al CPD.

### **Art. 11 (Verbale)**

1. Di ogni riunione del CPD viene redatto dal Segretario o da un membro della Giunta il verbale, che viene trasmesso con la convocazione di riunione del CPD successivo; le eventuali osservazioni dovranno pervenire al Segretario prima della riunione del CPD stesso.
2. All'inizio di ogni riunione del CPD vengono presentate dal Segretario le eventuali osservazioni o integrazioni al verbale. In assenza di opposizione, il verbale si ritiene approvato.

### **Art. 12 (Decadenza)**

1. I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:
  - per rinuncia, presentata per iscritto, e motivata, al Vescovo diocesano, al quale spetta, sentita la Giunta, decidere se accettarla o respingerla;
  - per trasferimento in altro Vicariato, nel caso di laici eletti;
  - per cessazione dall'incarico;
  - per perdita dell'ufficio ecclesiastico;
  - per trasferimento ad altra Diocesi;
  - per assenza dalle sessioni per tre volte consecutive senza giustificazione;
  - per la perdita dei requisiti di idoneità, secondo valutazione del Vescovo diocesano;
  - per altre cause previste dal diritto.
2. La sostituzione dei Consiglieri decaduti avviene come indicato di seguito:
  - se membro di diritto, prenderà il suo posto colui che gli succede nell'incarico;
  - se di nomina Arcivescovile, sarà l'Vescovo diocesano a designarne il sostituto;
  - se eletto, sarà compito del competente organo elettivo individuarne il sostituto.

### **Art. 13 (Impedimenti e Riserbo)**

1. In caso di impedimento, il Consigliere deve delegare temporaneamente altra persona, espressione della stessa realtà diocesana da lui rappresentata a sostituirlo alla riunione del CPD.
2. Tutti i membri del CPD sono tenuti al debito riserbo. Spetta solo al Vescovo diocesano dare pubblicità delle questioni trattate in CPD (can. 514 §1).

**Art. 14 (Validità e Revisione)**

1. Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo diocesano di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri. In quest'ultimo caso le proposte di modifiche devono essere valutate dal Vescovo diocesano e approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del CPD (metà più uno dei componenti).

**Art. 15 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico e del diritto particolare.

Ravenna, 3 dicembre 2014, S. Francesco Saverio